



ALLEGATO "W"

AGS PER IL TERRITORIO

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio, ai sensi dell'art. 14 (quattordici) e seguenti del Codice Civile, denominata "AGS - PER IL TERRITORIO". Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio è un'associazione di secondo livello, promossa dagli Enti di fatto e di diritto, dalle Associazioni, dalle Cooperative e dalle altre forme aggregative che a qualsiasi titolo appartengono alla Famiglia Salesiana del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Essa si ispira alla pluriennale tradizione del Mondo Salesiano e ne è espressione sul territorio, nella promozione e gestione delle attività che ne realizzano lo specifico costituzionale.

Non ha scopo di lucro e fa proprio il sistema educativo, le metodologie e lo stile di san Giovanni Bosco.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre organizzazioni con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice 9, presso il Centro di Pastorale Giovanile dell'ICP.

Con deliberazione dell'Assemblea potrà essere mutata la sede principale e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

Art. 5 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha come finalità statutaria la sensibilizzazione ed il coordinamento dei soci nell'affrontare le problematiche del territorio, quale interlocutore privilegiato del Mondo Salesiano con gli Enti Locali ed altri che perseguono le stesse finalità.

Fa proprie le finalità dichiarate negli statuti degli enti soci: la promozione umana, l'assistenza, l'istruzione, la cultura, la formazione professionale, la comunicazione sociale, l'educazione al territorio, allo sport, al tempo libero, al turismo, al volontariato, alle attività espressive, alle attività socialmente utili, e quant'altro promosso dalla Famiglia Salesiana. Tale scopo potrà essere raggiunto con la promozione ed il coordinamento della varie attività gestite dai soci, garantendo l'autonomia e la non concorrenzialità dei singoli,

valorizzando le peculiarità di ciascuno nell'assegnazione dei compiti e nell'esercizio di specifiche attività. In modo particolare potrà :

- Convenzionarsi a nome proprio e a nome dei singoli soci con gli Enti Pubblici per la gestione di attività convenzionate da gestire in proprio o da affidare a singoli soci particolarmente idonei allo svolgimento di attività specifiche;
- Esercitare tutte quelle attività commerciali connesse, che in via complementare e suppletiva potranno portare al raggiungimento del fine statutario;
- Quanto sopra potrà anche essere effettuato attraverso l'accettazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili, libere elargizioni da parte dei soci ed anche di privati, Enti Morali, Enti Pubblici, Ditte, Istituti italiani ed esteri, destinando il ricavato dalla vendita di tali beni agli scopi associativi sopra descritti.

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Potranno essere soci gli Enti Ecclesiastici, appartenenti o affidati nella gestione alla Famiglia Salesiana, le Associazioni, le Cooperative e ogni altra entità aggregativa della Famiglia Salesiana, aventi attività e scopi analoghi e comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione "AGS PER IL TERRITORIO".

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno firmato l'atto costitutivo.
- Soci ordinari: quelli che versano la quota stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli Enti interessati nella persona dei loro legali rappresentanti.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Successivamente all'assolvimento di tali formalità, il nuovo socio è iscritto nel libro soci.

Le iscrizioni al libro soci decorrono dalla data di delibera di accettazione del Consiglio direttivo.

Art. 8

DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Con l'adesione all'Associazione ogni socio è consapevole che non potrà presentarsi a titolo personale in quelle materie e contrattazioni con gli Enti terzi, per le quali materie e contrattazioni l'Associazione abbia previsto o deciso di presentarsi a titolo collettivo.

Qualora un socio appartenga anche ad altre entità aggregative, che entrino in concorrenza con l' AGS - Per il Territorio, dovrà scegliere per l'appartenenza ad una sola di esse, per manifesta incompatibilità.

Art. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per estinzione dell'organizzazione collettiva;
- per decadenza e cioè per la perdita a giudizio del Consiglio Direttivo di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;



- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Art. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo composto di 7 (sette) membri ;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere
- il Segretario Generale;
- il Revisore dei Conti.

Art. 11

ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo sovrano.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a- per decisione del Consiglio Direttivo;
- b- su richiesta, indirizzata al Presidente, di un terzo dei soci aventi diritto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci fondatori ed ai soci ordinari a cura della Presidenza; in casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo telegramma.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con un numero di soci tale da disporre almeno dei due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno dei due terzi della totalità dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi dal Legale Rappresentante per iscritto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

In caso di legale rappresentanza di più enti da parte della stessa persona fisica, questa avrà tanti voti quanti sono gli enti rappresentati.

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e, se pure lui assente od impedito, dal Consigliere presente più anziano di iscrizione al libro soci.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente ha inoltre facoltà di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale.

Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti;
3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le aliquote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
4. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

1. - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
2. - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
4. - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Art. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, quindi, dall'Assemblea Ordinaria.

E' compito del Consiglio Direttivo eleggere il Presidente ed il Vice Presidente ed il tesoriere, scegliendoli tra i propri membri; nominare il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea Ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate.





Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. esso elaborerà un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che potrà modificarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 2- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- 3- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
- 4- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- 5- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- 6- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- 7- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito, anche telefonico, effettuato direttamente ai membri, presso il domicilio da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, ed elencante l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo può sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; la sostituzione di per sé dimostra lo stato di assenza o di impedimento.

In caso di assenza anche di quest'ultimo, verrà sostituito da chi viene indicato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Per essere eletto presidente, il Legale Rappresentante od un suo delegato deve rappresentare un ente socio iscritto nel libro soci almeno da un anno.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle

deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni od impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente avrà funzione sostitutiva anche per la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, ne fa parte, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il Segretario Generale, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Possiede il potere di firma insieme al Presidente, per quanto riguarda conti correnti bancari, postali.

Per l'alienazione dei beni dell'Associazione necessita l'autorizzazione esplicita del Consiglio Direttivo.

Sia il presidente, sia il Tesoriere operano entrambi a firma disgiunta salvo altra indicazione esplicita del Consiglio Direttivo.

Art. 15 REVISORE DEI CONTI

Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; ne sorveglia, mediante verifiche, la regolarità.

Egli deve redigere relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo il cui progetto, a tal fine, deve essergli sottoposto almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, la quale ne determinerà il compenso annuale e dura in carica tre anni. Esso è rinominabile e potrà essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

L'Assemblea provvederà a nominare un Revisore supplente che interverrà con tutti i poteri del Revisore dei Conti ogni qualvolta quest'ultimo fosse impedito o assente.

Il Revisore dei Conti può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 16 SEGRETARIO GENERALE ED UFFICI DI SEGRETERIA

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per tre anni. Può essere scelto tra i rappresentanti legali o delegati degli Enti soci dell'Associazione od anche essere esterno ad essa.

Il Segretario dirige gli uffici: provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea: ne redige i verbali. Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di



mantenere contatti di carattere continuativo, con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo.

Affianca il Tesoriere in tutte quelle operazioni che facilitano la tenuta e la redazione della contabilità dell'Associazione.

Uffici di Segreteria

Gli Uffici di Segreteria, diretti dal Segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Art. 17

ONORARIETÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono onorarie e avranno la durata di tre anni salvo riconferma.

Art. 18

FINANZE E PATRIMONIO

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;

b- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

c- dalle quote di soci Fondatori Benemeriti e Ordinari;

d- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e- da versamenti volontari degli associati;

f- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, da Enti e da privati, convenzionati e non e/o derivanti da contratti di prestazioni di servizi in genere.

g- da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti o liberalità di terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione, sia senza precisazione di destinazione.



Art. 19

NORME FINALI E GENERALI

Esercizi sociali.

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere su incarico del Consiglio Direttivo, è esaminato dal Revisore dei Conti che ne riferisce all'Assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione, alla fine di ogni anno, saranno destinati ai fini dell'Associazione o per quelle opere di beneficenza che il Consiglio Direttivo crederà più opportuno.

Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento, o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. In caso di estinzione del rapporto associativo da qualsiasi causa determinato, i

soci ed i loro eredi o aventi causa non potranno pretendere le quote versate, né i contributi ordinari ed eventualmente straordinari versati, né gli stessi potranno chiedere la divisione del fondo comune in caso di cessazione dell'Associazione.

Destinazione del fondo comune

Il fondo comune residuo al netto di tutte le spese per le operazioni di liquidazione, sarà devoluto a favore della Famiglia Salesiana, il 50% ad un Ente delle FMA avente personalità giuridica riconosciuta designato dall'Ispettrice pro tempore dell'Ispettorato Piemontese Maria Ausiliatrice, il 50 % ad un Ente degli SDB con personalità giuridica riconosciuta, designato dall'Ispettore pro tempore della Circostrizione Speciale Piemonte e Valle d'Aosta, non in contrasto con il D.P.R. 460 del 04/12/1997. Tali Enti terranno entrambi conto a loro volta delle altre realtà associative appartenenti alle loro realtà territoriale.

Clausole arbitrali

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti o in difetto d'accordo designato dai Superiori competenti per territorio per gli SDB o FMA, o dal Presidente del Tribunale di Torino per gli altri enti. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Superiore territoriale se trattasi di SDB o FMA o del Presidente del tribunale di Torino per gli altri enti, su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura delle parti o di uno dei due arbitri, ai Superiori competenti per territorio se trattasi di FMA o di SDB, al Presidente del Tribunale di Torino se trattasi di altri enti. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Sec. Stefano Moricchio
Sec. Giuseppe Caruso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]